

LA STATUA DELLA CAGNA E LA SATISDATIO DEL TUTELARIUS (PLIN., NAT. HIST. XXXIV.38). ANCORA SULLA LOCATIO DI SARTA TECTA

ANDREA TRISCIUOGGIO

Professore Associato

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino (I)

I. La storia delle *locationes* pubbliche, in particolare quelle dirette ad assicurare pubblici servizi con ricorso all'impresa privata, nell'epoca romana che va grosso modo dalla metà del III secolo a.C. alla fine del principato, non può evidentemente essere disgiunta, nello sforzo ricostruttivo, dalla storia degli stessi imprenditori, cioè dei *publicani*, che, come è assai noto, si organizzavano in *societates* anche molto complesse. È parimenti noto il notevole peso politico acquisito dai publicani appartenenti al ceto degli *equites*. I condizionamenti che costoro potevano introdurre nella vita pubblica romana per piegare le più importanti decisioni a favore dei loro interessi economici potevano riguardare persino il calendario ufficiale. Vi sono attestazioni concordanti, per quanto qui interessa, di Solino¹, di Censorino², di Ammiano Mar-

¹ Cfr. Solin., *Coll. rer. memor.* 1.43 (ed. Mommsen, p. 10 s.): «*Quod cum initio Romani probassent, contemplatione numeri parilis offensi neglectum brevi perdiderunt, translata in sacerdotes intercalandi potestate: qui plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtrahebant tempora vel augebant. Cum hæc sic forent constituta, modusque intercalandi interdum cumulator, interdum fieret imminutor, vel omnino dissimulatus præteriretur, nonnumquam accidebat, ut menses qui fuerant transacti hieme, modo æstivum, modo autumnale tempus inciderent. Itaque C. Cæsar universam hanc inconstantiam, incisa temporum turbatione, composuit, et, ut statum certum præteritus acciperet error, dies viginti unum et quadrantem simul intercalavit: quo pacto regradati menses de cetero statuta ordinis sui tempora detinerent. Ille ergo annus solus trecentos quadraginta quattuor dies habuit: alii deinceps trecentenos sexagenos quinos et quadrantem. Et tunc quoque vitium admissum est per sacerdotes».*

² Cfr. Cens., *De die nat.* 20.6 (ed. Jahn, p. 60 s.): «*Quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quia depravarunt, adeo aberratum est, ut C. Caesar pontifex maximus suo III et M. Aemilii Lepidi consulatu, quo retro delictum corrigeret, duos menses intercalarios dierum LXVII in mensem Novembrem et Decembrem interponeret, cum iam mense Februario dies tres et viginti intercalasset, faceretque eum annum dierum CCCXXXV, simul providens in futurum, ne iterum erraretur: nam intercalario mense sublato annum civilem ad solis cursum formavit. Itaque diebus CCCLV addidit X, quos per septem menses, qui dies undetrices habebant, ita distribuit, ut Ianuario et Sextili*

cellino³ e di Macrobio⁴, secondo cui i *sacerdotes* tardo-repubblicani (in specie, i *pontifices*), che avevano il compito di inserire nel calendario i mesi intercalari (aumentando o diminuendo a loro discrezione il tempo civile dei Romani)⁵, abusavano di questo loro potere per favorire (o anche danneggiare) tre categorie di persone: i magistrati in carica (con presumibile incidenza sul loro *cursus honorum*), le parti processuali e soprattutto i *publicani*⁶. Per i publicani si trattava indubbiamente di vantaggi di tipo economico, se teniamo in conto che Solino fa riferimento espressamente alle *rationes publicanorum*⁷. Del resto è facile credere che un inserimento di mesi intercalari sollecitato dai pubblici appaltatori avrebbe potuto determinare un'artificiosa dilatazione di quel *tempus quinquennale* che era adottato di solito come periodo contrattuale nelle *locationes* per la riscossione delle imposte (*vectigalia*), con conseguente incremento delle entrate nelle casse dei publicani. Chi pone fine a tale situazione di grave confusione, dal momento che si verificavano anche notevoli discordanze tra le date delle feste fissate nel calendario e le stagioni naturali alle stesse riferibili⁸, sarà un celebre pontefice massimo, Giulio Cesare, che nel 46 a.C. risolverà stabilmente il problema della scansione pubblica del tempo con la redazione del calendario (fondato sul ciclo solare), di 365 giorni, che porta il suo nome⁹.

Sappiamo per altro che i publicani non erano solamente coinvolti nel servizio

et Decembri bini accederent, ceteris singuli; eosque dies extremis partibus mensum adposuit, ne scilicet religiones sui cuiusque mensis a loco summoventur»; v. anche CRACCO RUGGINI, L., «Esperienze economiche e sociali nel mondo romano», in *Nuove questioni di storia antica*, Milano, Marzorati, 1969, p. 727.

³ Cfr. Amm. Marc., *Hist.* 26.1.12: «*Haec nondum extentis fusius regnis, diu ignoravere Romani, perque saecula multa obscuris difficultatibus implicati, tunc magis errorum profunda caligine fluctuabant, cum in sacerdotes potestatem transtulissent interkalandi, qui licenter gratificantes publicanorum vel litigantium commodis ad arbitrium suum subtrahebant tempora vel augebant*».

⁴ Cfr. Macr., *Sat.* 1.14.1-2: «*Verum fuit tempus cum propter superstitionem intercalatio omnis ommissa est: nonnumquam vero per gratiam sacerdotum, qui publicanis proferri vel inminui consulto anni dies volebant, modo auctio modo retractio dierum proveniebat, et sub specie observationis emergebat maior confusionis occasio. Sed postea C. Caesar omnem hanc inconstantiam temporum vagam adhuc et incertam in ordinem statae definitionis coegit, adnitente sibi M. Flavio scriba, qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem retulit, ut et ordo eorum inveniri facillime posset et invento certus status perseveraret*».

⁵ Questo, già prima della *Lex Acilia de intercalando* del 191 a.C., secondo FRANCHINI, L., *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 394 ss.

⁶ Cfr. anche GRENIER, A., *Le génie romain dans la religion, la pensée et l'art*, Paris, La Renaissance du livre, 1925, p. 234.

⁷ Cfr. *supra*, nt. 1. Nel passo di Censorino (*supra*, nt. 2), tuttavia, si accenna anche a possibili danni arrecabili al *redemptor publici* nell'esercizio della *potestas interkalandi*.

⁸ Svetonio (*Caes.* 40), riferisce che le feste della mietitura non cadevano più d'estate e quelle della vendemmia si collocavano fuori dalla stagione autunnale.

⁹ Nell'ambito della copiosa bibliografia sul calendario romano e sulla intercalazione, prima e dopo la riforma cesariana, mi limito qui a segnalare: MICHELS, A.K., *The Calendar of the Roman Republic*, Princeton N.Y., Princeton University Press, 1967, spec. pp. 145 ss.; RÜPKE, J., «L'histoire des fasti romains: aspects médiatiques et politiques», in *RHDF*, Éditions Dalloz, 81, 2003, pp. 127 s. In dettaglio sulla detta riforma cfr. RÜPKE, J., *Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom*, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1995, pp. 369 ss.; POLVERINI, L., «Il calendario giuliano», in *L'ultimo Cesare. Scritti riforme progetti poteri congiure*, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, a cura di G. Urso, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2000, pp. 245 ss.; inoltre, a proposito della *lectio* di Plut., *Caes.* 59, v. INDELLI, G., «I papiri plutarchei: qualche osservazione», in *Atene e Roma*, Le Monnier, 40 (2-3), 1995, pp. 50 s.

di riscossione delle imposte ma partecipavano anche agli appalti di manutenzione e custodia delle opere pubbliche (acquedotti, templi, cloache); tali ultime *locationes*, secondo la tesi che ho sostenuto oramai vent'anni fa¹⁰, sono individuate nelle fonti, in ragione del loro oggetto, con entrambe le espressioni: *sarta tecta* e *ultrotributa*.

Vorrei ritornare qui brevemente su tali *locationes* soffermandomi su di un testo che non avevo trattato nella sede monografica appena richiamata per i limiti cronologici che mi ero allora imposto. Tale passo fornisce, credo, importanti conferme per il I secolo d.C. post-augusteo e pone qualche interrogativo su di una tesi, che pareva oramai assodata in dottrina, per la quale la *venditio* dei *praedes*, menzionata oltreché da Cicerone¹¹ anche negli statuti di Malaca e di Irni (capp. 64-65), rinvii oramai nel secolo indicato, a dispetto dell'interpretazione letterale, ad una responsabilità solamente patrimoniale e non più personale dei garanti forniti dal contraente pubblico¹².

II. Il testo in questione è tratto dalla *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio e si trova in uno dei libri dedicati alla storia dell'arte antica, il XXXIVmo, dove l'autore si occupa in special modo di lavorazione del bronzo e di statuaria. Lo riporto qui di seguito:

Plin., Nat. Hist. XXXIV.38: «*Evecta supra humanam fidem ars est successu, mox et audacia. In argumentum successus unum exemplum adferam, nec deorum hominumve similitudinis expressae. Aetas nostra vidit in Capitolio, priusquam id novissime conflagraret a Vitellianis incensum, in cella Iunonis canem ex aere volnus suum lambentem, cuius eximium miraculum et indiscreta veri similitudo non eo solum intellegitur, quod ibi dicata fuerat, verum et satisdatione; nam quoniam summa nulla par videbatur, capite tutelarios cavere pro ea institutum publice fuit*»¹³.

¹⁰ Cfr. TRISCIUOGGIO, A., «*Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare*». Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea, Napoli, Jovene, 1998, spec. pp. 31 s., 73 s.

¹¹ Cfr. Cic., *In Verr.* 2.1.54.142 («*Ubi illa consuetudo in bonis praedibus praediisque vendundis...*»); *Phil.* 2.31.78 («*ne L. Plancus praedes tuos venderet*»). Anche in Svet., *Claud.* 9, è in vendita (*venalis*) l'imperatore Claudio (e non il suo patrimonio), dopo che lo stesso probabilmente si era costituito come *praes* di fronte all'erario: «*Postremo sestertium octogies pro introitu novi sacerdotii coactus impendere, ad eas rei familiaris angustias decidit, ut cum obligatam aerario fidem liberare non posset, in vacuum lege praedatoria venalis pependerit sub edicto praefectorum*»; sul testo e le sue difficoltà interpretative v. CERAMI, P., «La lex in vacuum vendendis e la genesi dell'ipoteca legale del fiscus», in *AUPA.*, Tipografia S. Montaina, 36, 1976, pp. 105 s.

¹² Per tale tesi cfr. già PEROZZI, S., *Istituzioni di diritto romano* vol. II, II ed., Roma, Athenaeum, 1928, p. 196 nt. 5; altri conformi riferimenti bibliografici sono citati nel mio *Sarta tecta cit.*, p. 206 nt. 8. Per la dottrina più recente vedi SPITZL, T., *Lex municipii Malacitani*, München, C.H. Beck, 1984, pp. 91 s.; LAMBERTI, F., «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius romanorum*», Napoli, Jovene, 1993, p. 100; soprattutto MENTXAKA, R., «*Algunas consideraciones en torno a las concesiones administrativas y sus garantías: capítulos 63-65 de la lex Malacitana*», in *Mainake*, CEDMA, 23, 2001, pp. 88 ss.; VAN GESSEL, C., «*Praedes, praedia, cognitores. Les sûretés réelles et personnelles de l'adjudicataire du contrat public en droit romain (textes et réflexions)*», in J.-J. Aubert (dir.), *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, Genève, Droz, 2003, p. 115 nt. 65; inoltre, CUENA BOY, F., «*Subsignatio y praediatura. Las garantías, especialmente reales, en los contratos con las administraciones públicas*», in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, Marcial Pons, 20-21, 2007-2008, pp. 163 s.

¹³ Propongo la seguente traduzione italiana: «L'arte è stata portata al di sopra delle umane aspettative con il successo e presto anche con l'audacia (degli artisti). A riprova del successo addurrò un solo esempio che non riguarda una rappresentazione di dei o di uomini. I nostri tempi hanno visto nel tempio di Giove Capitolino, prima che recentemente bruciasse incendiato dai Vitelliani, all'interno della cella di Giunone, una cagna bronzea che si leccava la sua ferita; di essa l'eccelsa spettacolarità e

Dal brano si possono ricavare alcuni dati particolarmente interessanti, che concorrono a meglio contestualizzare le vicende contrattuali e a chiarire, credo, gli obblighi dei *redemptores*.

1) Nel tempio Capitolino di Roma, e in particolare in una delle tre celle, quella di Giunone, all'epoca di Plinio (nato nel 23-24 d.C.) e fino all'anno 69 d.C. (anno dell'incendio del tempio ad opera dei Vitelliani¹⁴) si trovava una statua di bronzo *dicata* alla dea Giunone che raffigurava una cagna ferita e che era straordinaria per verosimiglianza. Era probabilmente un'opera dell'artista greco Lisippo, contemporaneo di Alessandro Magno, celebre per le raffigurazioni dei cani e della caccia¹⁵; attualmente se ne conserva una probabile copia marmorea di Sopatro nel museo di Scultura Antica Giovanni Baracco di Roma¹⁶.

2) Possiamo inoltre arguire che in epoca pliniana il tempio di Giove Capitolino fosse affidato in appalto a contraenti privati, denominati nel brano *tutelarii*, essendo gli stessi chiamati a prestare garanzie¹⁷. O meglio, continuava ad essere affidato in appalto, dato che sappiamo che i privati erano coinvolti nella gestione del principale tempio di Roma già nel 179 a.C. e ancora nel 2 a.C.¹⁸. Una gestione indiretta tramite appalto potrebbe essere testimoniata per altro anche per la successiva età severiana da Tert., *Apol.* 13.5-6, malgrado il diverso avviso di Lepelley¹⁹.

3) Infine – ed è il dato che maggiormente ci interessa – apprendiamo che la garanzia fornita dai *tutelarii*, presumibilmente al *populus romanus*, in ordine alla statua della cagna («*pro ea*») riguardava il *caput*, intenderei, come chiarirò tra poco, quello dei garanti (*praedes*), ivi inclusi con ogni probabilità gli stessi *redemptores*²⁰.

Se osserviamo la finalità della garanzia dovuta dal *redemptor tutelarius* mi pare che

l'assoluta vero-simiglianza si capisce non solo dal fatto che in quel luogo era stata dedicata, ma anche dalla garanzia richiesta: infatti poiché si riteneva di valore inestimabile, fu pubblicamente stabilito che i protettori garantissero per essa con la testa». Non mi risulta che il testo sia stato finora considerato da coloro che si sono occupati della *praedum venditio* nell'età del principato.

¹⁴ Cfr. Tac., *Hist.* 3.71; breve cenno in GROS, P. – TORELLI, M., *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Bari, Laterza, III ed., 1994, p. 184.

¹⁵ Cfr. Plin., *Nat. Hist.* XXXIV.63.

¹⁶ Cfr. MORENO, P., «Il Polidamante di Lisippo da Olimpia al Museo Nazionale Romano», in *Numismatica e Antichità Classiche*, 44, *Quaderni Ticinesi*, Redazione NAC, Lugano, 2015, p. 117. Sulle altre statue presenti nel tempio Capitolino di Roma cfr. LEGROTTAGLIE, G., «La decorazione scultorea», in *L'area del Capitolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche* (a cura di G. Cavalieri Manasse), Padova, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, 2008, pp. 256 s.

¹⁷ Cfr. anche ULRICH, L., *Chrestomathia Pliniana*, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1857, p. 311 («*tutelarii oder tutelae redemptores* »).

¹⁸ Cfr. le fonti citate e commentate in TRISCIUOGGIO, A., *Sarta tecta cit.*, pp. 13, 17 s., 194 nt. 105.

¹⁹ Il quale pensa che il *Capitolium* richiamato nel passo di Tertulliano sia quello delle città africane: cfr. LEPELLEY, Cl., «Ubique Respublica. Tertullien témoin méconnu de l'essor des cités africaines à l'époque sévérienne», in *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.)*, Rome, Publications de l'École française de Rome, 1990, p. 414; adde TRISCIUOGGIO, A., «Usi privati di luoghi pubblici cittadini. Problemi attuali e soluzioni giuridiche di Roma antica», in *La città si-cura* (Atti del Convegno, Torino 6 maggio 2016), a cura di M. Borrello – G. Ruggiero, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 173 s.

²⁰ Sull'assunzione della condizione di *praes* da parte del conduttore (*manceps*) cfr. spec. TALAMANCA, M., v. «Fideiussione (parte storica)», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Varese, Giuffrè, 1968, p. 326 nt. 24; ØRSTED, P., *Roman imperial economy and romanization. A study in Roman imperial administration and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D.*, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, 1985, pp. 161 ss.

si confermi quanto sostenevo a proposito della *locatio* di *sarta tecta*, ed in particolare dei templi, fino ad Augusto. L'attività attesa dal contraente privato, alla luce del brano pliniano, non doveva esaurirsi con la sola manutenzione della struttura, ma comprendeva anche la vigilanza della stessa e di ciò che ivi era contenuto. Il *redemptor*, in altre parole, dovendo prestare la *tutela*, era tenuto ad evitare furti e danneggiamenti arrecati al tempio e alla sua dotazione. E doveva garantire per questo con *praedes e praedia*, secondo quanto disponeva la *lex locationis*, che nel passo potrebbe essere richiamata, a mio giudizio, dalla generica locuzione «*institutum publice fuit*». V'era dunque la necessità di redigere inventari dei *dona templorum* e degli ornamenti²¹, dandone una stima, e, presumibilmente anche sulla base di tali inventarii e stime si doveva stabilire a quanto ammontasse la responsabilità dei *praedes*.

Senonché, la statua della cagna ferita – ci dice Plinio – si sottraeva per la sua straordinaria bellezza ad ogni possibilità di essere stimata in denaro («*nam quoniam summa nulla par videbatur...*»). Come potevano allora i magistrati locatori accertare la solvibilità del garante, mancando in questo caso, a differenza di altre aggiudicazioni pubbliche²², un valore pecuniario di relazione? Come misurare poi il *quantum* della responsabilità del *praes* in ordine alla tutela di quel determinato bene appartenente al tempio? La *lex locationis* doveva fissare in proposito una garanzia, e dunque una responsabilità, «capitale», ma l'espressione «*capite...cavere*», che leggiamo nel brano pliniano, richiede un chiarimento posto che non è possibile scorgervi necessariamente, a mio giudizio, un'allusione alla messa a morte del garante, e dunque una responsabilità personale nel senso più radicale, come si legge nel *Lexicon* di Forcellini²³.

Escluderei in primo luogo l'ipotesi che quel «*capite*» sia integrabile, sul piano interpretativo, con un «*servili*»²⁴. Vero è che nel commento dello Ps. Asconio a Cic., *In Verr.* 2.1.54.142 (St., p. 252)²⁵ si richiamano espressamente gli schiavi, in alternativa alla *pecunia numerata*, tra i «*bona satisfactionibus obnoxia*» offerti dall'appaltatore pubblico. Ma, al di là delle specificità, anche cronologiche, della fonte²⁶ e del mero valore esemplificativo della categoria dei beni mobili che è possibile attribuire all'accento ai *mancipia*, si deve comunque osservare che l'impossibilità di determinare in denaro il valore della statua è

²¹ Cfr. TRISCIUOGGIO, A., *Sarta tecta cit.*, pp. 12 ss. e nt. 18.

²² Cfr. per esempio Cic., *Ad fam.* 5.20.3-4, con i brevi commenti di EHRHARDT, A., «Litis aestimatio in der Zeit vor den leges Juliae iudiciariae», in *ZSS.RA.*, 55, 1935, pp. 60 s., di TALAMANCA, M., v. «Fideiussione (parte storica)» *cit.*, p. 324 nt. 12, e di VAN GESSEL, C., *Praedes cit.*, p. 111.

²³ Cfr. FORCELLINI, Ae., v. 'satisfactionibus', in *Lexicon totius latinitatis*, t. IV, IV ed., Patavii, 1945 (rist.), p. 231: «Satisfactionibus capitalibus, h.e. qua non fideiussor offertur, sed vita ipsa ejus, qui quippiam praestandum suscepit»; v. anche la traduzione di MORENO, P., *op. loc. cit.* («con la vita»).

²⁴ Per la locuzione «*servile caput*» cfr. D.4.5.3.1. Sul termine *caput*, usato indifferentemente per indicare l'individuo libero o lo schiavo, e il suo contrapporsi a 'bona' o 'pecunia' nelle fonti relative al diritto criminale, cfr. COLI, U., «Capitis deminutio», in *Scritti di diritto romano* vol. I, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 204 ss.; per la manualistica v. LOVATO, A. – PULIATTI, S. – SOLIDORO, L., *Diritto privato romano*, II ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 149; *ibidem* si osserva che 'caput' può evocare la moderna capacità giuridica solamente in epoca giustiniana (v. I.1.16.4).

²⁵ L'espressione ciceroniana delle Verrine «*in bonis praedibus praediisque vendundis*» (v. *supra*, nt. 11) è così chiosata dallo Ps. Asconio: «*Bona praedia dicuntur bona satisfactionibus obnoxia, sive sint in mancipiis sive in pecunia numerata. praedia vero domus, agri*»; cfr. VAN GESSEL, C., *Praedes cit.*, pp. 109 s.

²⁶ Lo Pseudo Asconio è un tardo commentatore delle opere ciceroniane che si considera attivo nel V secolo d.C.

estendibile evidentemente anche ad un'eventuale misurazione "in schiavi", rispetto ai quali non difetta la traducibilità in valori pecuniari.

Va considerata con attenzione invece, a mio parere, la tesi avanzata da Ulrichs in un commento all'opera pliniana risalente all'Ottocento²⁷. Egli interpretava quel «*capite*» come un implicito riferimento alla *capitis deminutio*, del responsabile, conseguenza dell'inadempimento (omessa vigilanza della statua) del *redemptor*. Secondo tale opinione dunque il garante (eventualmente anche lo stesso *redemptor*, come si è detto) avrebbe subito un mutamento del proprio *status* personale, una *deminutio capitis*. Potrebbe essere in gioco dunque, come forma di sanzione, una morte per così dire "civile" e non invece naturale²⁸, come riteneva Forcellini nel suo *Lexicon*; una perdita – per usare le parole dell'Albanese – di «una condizione personale di rilevanza giuridica tale da potere essere comparata alla vita: massimamente la condizione di persona libera e quella di cittadino romano»²⁹. È noto, d'altra parte, che l'aggettivo *capitalis* nel diritto criminale di età classica rimanda non necessariamente alla pena dell'uccisione, ma altresì alla riduzione in schiavitù oppure alla perdita della cittadinanza³⁰.

III. Tale tesi deve essere opportunamente vagliata, tuttavia, alla luce di quel poco che sappiamo sulla procedura esecutiva a carico dei *praedes* nel I secolo d.C., cioè sulla *praedum venditio*. Come abbiamo sopra ricordato, si ritiene quasi unanimemente che l'espressione richiami oramai, nel I secolo d.C., una procedura di carattere patrimoniale³¹, che non è solo attestata in verità per i municipi della Betica ma anche per Roma. In effetti, i capp. 64 delle *leges Malacitana* e *Irnitana* equiparano la condizione di *obligati* dei *praedes* municipali a quella dei *praedes* che hanno contratto la loro obbligazione a favore del *populus Romanus* presso coloro «*qui Romae aerario praesent*»³²; inoltre, segnano una corrispondenza tra la procedura esecutiva, regolata dalla *lex venditionis* (anche dei

²⁷ Cfr. ULRICHS, L., *op. loc. cit.*; adde FERRI, S. (a cura di), *Plinio il Vecchio. Storia delle arti antiche. Testo traduzione e note*, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1946, p. 67 in nota.

²⁸ Cfr., a proposito del contratto di *societas*, Gai. 3.153: «*quia civili ratione capitis deminutio mortis coaequatur*». L'opinione (Girard), per la quale la *capitis deminutio* con l'annientamento della personalità giuridica (*caput*) determinava la 'morte civile' del *capite minutus*, non è stata sempre accolta: cfr. DESSERTAUX, F., *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*. II.1 *Evolution et effets de la capitis deminutio*, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1919, pp. 129 ss. La 'morte civile' è vista anche come conseguenza della vendita in blocco dei beni del fallito nel procedimento della *bonorum venditio*; cfr. al riguardo, da ultimo e con speciale riferimento alla *Pro Quinctio* ciceroniana, CASSARINO, A., «La «morte civile» dell'insolvente. Il procedimento della *bonorum venditio* secondo l'interpretazione ciceroniana», in *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica I. La prospettiva storica* (a cura di A. Landi e A. Petrucci), Torino, Giappichelli, 2016, spec. pp. 142 ss.

²⁹ È il significato «più astratto» di *caput* individuato dall'illustre romanista palermitano: v. ALBANESE, B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, Tipografia S. Montaina, 1979, p. 9.

³⁰ Cfr. D.48.19.2.pr. (Ulp.); D.50.16.103 (Mod.).

³¹ PEPPE, L., «Fra corpo e patrimonio. *Obligatus, addictus, ductus, persona in causa Mancipi*», in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino – M. Humbert – G. Negri, Pavia, Iuss Press, 2010, pp. 472 s., ipotizza con prudenza, ma solo per la parte finale della Repubblica, una responsabilità dei *praedes* con la persona.

³² Si tratta probabilmente dei *praefecti aerarii Saturni* che dirigono la cassa del *populus Romanus* a seguito della riforma neroniana (Tac., *Ann.* 13.28.3-29): cfr. WESENER, G., v. «*praediatura*», in *PWRE.*, suppl. XIV, München, 1974, c. 453; CORBIER, M., *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, Rome, École Française de Rome, 1974, pp. 675 ss.

praedes) e diretta dai duumviri municipali, con quella diretta, nella stessa epoca (circa 82-91 d.C.), dai magistrati erariali di Roma.

Ora, negli statuti municipali spagnoli non si accenna ad una *capitis deminutio* del *praes*, essa però viene non di rado associata alla procedura di diritto pubblico per tanti versi sconosciuta della *sectio bonorum*³³, attestata almeno fino all'età neroniana³⁴, con la quale si vendevano in blocco con asta pubblica anche i beni dei debitori del *populus romanus*³⁵. Può darsi dunque che i *praedes*, anch'essi *obligati* nei confronti del *populus*, nella particolare ipotesi menzionata da Plinio il Vecchio, subissero come i *damnati* in caso di *publicatio bonorum*, una vendita in blocco dei loro beni accompagnata da una *capitis deminutio* e che Plinio abbia fatto riferimento al solo effetto più grave, quello personale, tralasciando le conseguenze patrimoniali.

Un brano di Giovenale, che riflette la realtà della fine del I secolo d.C. e nel quale si accenna con chiarezza agli appalti pubblici dei templi («*aedem conducere*»), potrebbe in effetti provare l'eventualità di un'esecuzione, con pubblico incanto, di questo tipo, nella quale la perdita del patrimonio si accompagnava ad effetti di carattere personale, che riguardavano il *caput* del garante; *caput* che viene qualificato da Giovenale, con abile espediente letterario, «*venale*»:

Juv., Sat. III.33: «*quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siccandam eluviem, portandum ad busta cadaver, et praebere caput domina venale sub hasta*»³⁶.

³³ Per quanto riguarda le fonti giuridiche se ne accenna con certezza solamente in Gai. 4.146. Il principale nodo problematico affrontato dalla dottrina, anche recente, riguarda la situazione del *sector bonorum* rispetto al patrimonio venduto all'asta, se egli fosse, o meno, un successore universale come il *bonorum emptor*. Cfr. SOLAZZI, S., *Il concorso dei creditori nel diritto romano* vol. I, Napoli, Jovene, 1937, pp. 243 ss.; SCHERILLO, G., «Appunti sulla «sectio bonorum»», in *Iura* 4, 1953, pp. 197 ss.; TALAMANCA, M., *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1954, p. 158 ss.; SALERNO, F., *Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum»*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 191 ss.; PÉREZ ÁLVAREZ, P., «Las ventas por subasta en la esfera del derecho público», in *RGDR*. 14, 2010, pp. 5 ss.; DONADIO, N., «Vendita della praeda e bonorum sectio», in *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. II, a cura di I. Piro, Tricase, Libellula, 2016, spec. pp. 419 ss.; BUONGIORNO, P., «'Sectio', 'sectores', 'interdictum sectorium': origini e disciplina in epoca repubblicana», in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, t. II, a cura di L. Garofalo, Napoli, Jovene, 2016, spec. pp. 660 ss.

³⁴ Cfr. DONADIO, N., *Vendita cit.*, p. 400.

³⁵ Cfr. PÉREZ ÁLVAREZ, P., *Las ventas cit.*, p. 8 e lett. citata in nt. 43; EAD., «Actores en el procedimiento de ejecución patrimonial frente a los deudores del erario», in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, vol. III (dir. A. Fernández de Buján, coedd. A. Triscioglio, G. Gerez Kraemer), Madrid, Dykinson, 2016, p. 673 e nt. 81; DONADIO, N., *Vendita cit.*, p. 403. Per il collegamento tra la *praedum venditio* e la *sectio bonorum* v. anche PELTIER, M., *De la caution praedibus praediisque* (Thèse), Paris, 1893, pp. 41, 72 ss.; VIARD, P., *Le Praes*, Dijon, 1907, pp. 95 s., 162, 164; KASER, M. – HACKL, K., *Das römische Zivilprozessrecht*, II. Aufl., München, Beck, 1996, pp. 389 s. Anche sul piano lessicale i due istituti sono avvicinati: del *bonorum sector* si dice che è *sector* della persona del debitore; cfr. PEROZZI, S., *op. loc. cit.*

³⁶ P. VIARD, *op. cit.*, p. 101 nt. 1, ritiene che l'espressione «*praebere caput domina venale sub hasta*» si riferisca a venditori di schiavi, ma mi sembra più probabile invero che essa sia legata alla precedente frase nella quale si accenna chiaramente alle pubbliche *locationes* precisandone i possibili, differenti oggetti (templi, fiumi, porti, cloache, servizi funebri). Nel qual caso il *praebere caput venale* potrebbe alludere all'offerta fatta dal garante-*redemptor* di rispondere oltreché con l'intero patrimonio anche con una *deminutio capitis*. Non credo però, come chiarirò tra poco, che dal passo in questione si possa desumere una disponibilità del garante ad essere venduto come schiavo, cioè a subire una *capitis deminutio maxima*. Cfr. in proposito anche MORRIS, S., «Contractual slavery in the Roman economy», in

Si può legittimamente, credo, intendere il passo nel senso che il conduttore pubblico potesse essere chiamato ad offrire, in occasione della licitazione pubblica (*sub hasta domina*) e a garanzia dell'adempimento contrattuale, anche il proprio *caput*, la propria persona, insieme al patrimonio.

IV. Accolta la tesi dell'Ulrichs circa la probabile allusione alla *capitis deminutio* nel brano pliniano, resterebbe da chiarire, muovendo pur sempre sul terreno delle congetture, se essa fosse *maxima* o *media*³⁷. Quanto alla prima, mi sembra poco probabile una riduzione in schiavitù del garante a seguito della *venditio* e il suo ingresso nel patrimonio del compratore³⁸: tale sanzione apparirebbe nel caso di specie eccessiva (trattandosi di un inadempimento contrattuale) e comunque contraria a quell'evoluzione in senso patrimoniale delle procedure esecutive in generale, già arrivata a maturazione nel I secolo d.C.³⁹. Rimane dunque, quale ipotesi preferibile, la *capitis deminutio media*, che comportava la perdita della sola cittadinanza romana⁴⁰, insieme, beninteso, al venir meno della titolarità del patrimonio. Ma sul punto – va riconosciuto – le fonti a disposizione sono di poco aiuto⁴¹.

In un quadro normativo nel quale le sanzioni (e le procedure esecutive) previste a carico del conduttore pubblico inadempiente variavano a seconda del tipo di prestazione richiestagli⁴² e probabilmente a seconda della discrezionalità del magistrato loca-

Ancient History Bulletin 25, 2011, p. 87.

³⁷ Cfr. *praecipue* Gai.1.159 ss.; D.4.5.11. La triplice articolazione (*maxima, media, minima*) della *capitis deminutio* risale forse già ai giuristi repubblicani: cfr. ALBANESE, B., *Le persone cit.*, pp. 312 s.; v. altresì BEHREND, O., «Weg zur Subjektivität: Vom Siedlungsgenossen zu Person und Persönlichkeit», in *Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität* (herausg. R. Luzius Fetz, R. Hagenbüchle, P. Schulz), B. I, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1998, p. 228.

³⁸ Ad una *capitis deminutio maxima* pensa invece più in generale l'HUSCHKE, «Über die usucapio pro herede, fiduciae und ex praediatura», in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 14.2, Berlin, 1847, p. 270: «War also der Präs selbst ohne capitis deminutio, d.h. ohne Verkauf seiner Person in die Fremde, seiner familia pecuniaque im Römischen Staat...».

³⁹ Rispetto all'epoca della *satisfatio capitalis* ricordata da Plinio sono passati almeno 350 anni dalla *lex Poetelia Papiria*, e, per quanto riguarda il processo privato, la *manus iniectio* è oramai un istituto in crisi e ha ceduto il posto alla *ductio iussu praetoris* come residuale forma di esecuzione personale sul debitore; cfr. PUGLIESE, G., *Istituzioni di diritto romano*, III ed., Torino, Giappichelli, 1991, p. 331; LOVATO, A. – PULIATTI, S. – SOLIDORO, L., *Diritto privato romano cit.*, pp. 95 s. Ma la cautela è d'obbligo. La storia degli istituti giuridici non procede in modo lineare verso traguardi che noi consideriamo di civilizzazione; quell'andamento generale, dalla responsabilità personale alla responsabilità patrimoniale, già puntualmente evidenziato (v., per esempio, LANTELLA, L. – STOLFI, E., *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 148 ss.), non esclude per l'epoca avanzata il prodursi di effetti personali all'interno di procedure esecutive di carattere patrimoniale; cfr. in proposito le condivisibili osservazioni di PURPURA, G., «La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone», in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, vol. VII, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 4543 ss.

⁴⁰ Requisito, questo, richiesto per offrirsi come *praes* nelle aste pubbliche: cfr. ancora il mio *Sarta tecta cit.*, p. 187 nt. 87.

⁴¹ Il TALAMANCA, *Contributi cit.*, 163 nt. 1, trattando della *capitis deminutio media* in riferimento alla *sectio bonorum*, rileva che le fonti non prevedono il caso della perdita della cittadinanza non dovuta ad una condanna di carattere penale.

⁴² Cfr. TRISCIUOGGIO, A., «Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ultrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato», in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del

tore circa il tipo di garanzia esigibile⁴³, può ancora essere utile chiedersi se l'esecuzione "capitale", basata su di una *satisdatio capitalis* esatta *ex lege locationis* dal *conductor*, fosse una forma di sanzionamento ampiamente praticata malgrado la sua indubbia gravosità, oppure se la stessa venisse contemplata solamente in casi eccezionali, qual è quello di Plin., *Nat. Hist.* XXXIV.38, dove non era possibile giungere ad una stima dell'inadempimento del conduttore e occorreva esercitare *ex ante* una più efficace pressione per evitarlo, tramite la richiesta di una garanzia "capitale". Una ricerca sulle fonti nelle quali si lega la *cautio/satisdatio* al *caput* (del garante) ha dato, come unico possibile risultato, il seguente passo ancora di Plinio il Vecchio:

Plin., *Nat. Hist.* XXXVI.29: *Nec minor quaestio est in Saeptis, Olympum et Pana, Chironem cum Achille qui fecerint, praesertim cum capitali satisdatione fama iudicet dignos*⁴⁴.

Siamo di fronte evidentemente ad una ipotesi molto simile a quella ricordata in Plin., *Nat. Hist.* XXXIV.38. Un soggetto, presumibilmente responsabile contrattualmente della vigilanza di spazi pubblici – trattasi dei *Septa*, i recinti del Campo di Marte usati per le votazioni dei comizi tributi e centuriati in età repubblicana, poi monumentalizzati da Cesare e da Augusto⁴⁵ –, garantisce col proprio *caput* la conservazione di gruppi statuarii, di autori ignoti, che rappresentano Olimpo e Pan, Chirone ed Achille, e la cui fama straordinaria rende incalcolabile il loro valore in denaro.

Un'altra *satisdatio capitalis* dunque, implicito riconoscimento dell'impossibilità di quantificare il danno da inadempimento e speciale indicatore dello straordinario successo di un'opera d'arte. *Satisdatio* che, nuovamente, potrebbe aprire la via ad una vendita in blocco dei beni dei *praedes* con contestuale perdita della cittadinanza romana, cioè ad un tipo di esecuzione sì patrimoniale ma che non è priva di importanti effetti sulla persona del debitore pubblico.

ABSTRACT: In this paper the public locations of *sarta tecta* are reconsidered in the light of Pliny, *NH.* 34.38, where mention is made of a special guarantee due by the contractor in the case of failure to watch a valuable statue, which was located, before 69 AD, in the temple of Capitoline Jupiter of Rome.

KEYWORDS: *Locationes publicae*, Public procurement, *Capitolium*, *satisdatio capitalis*, *praedum venditio*, *sectio bonorum*.

Diritto, Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli, Jovene, 1997, pp. 210 s. Tra le diverse forme di sanzionamento, già esaminate nel citato articolo, si possono annoverare: le vendite di singoli beni mobili del *praes*, le vendite di *praedia subsignata*, le *relocationes* in danno dell'appaltatore inadempiente, le *multae*.

⁴³ Cfr. MENTXAKA, R., *Algunas consideraciones cit.*, p. 85: «pienso que iba a depender de cada caso concreto el que el magistrado exigiera una garantía personal, una garantía real o ambas». La discussione in merito al carattere sussidiario delle garanzie reali (*praedia subsignata*) rispetto alle personali (*praedes*) rimane aperta: cfr. in merito TORRENT, A., «Cognitores en lex Irnitana caps 63-65», in *Iura* 59, 2011, pp. 25 ss.

⁴⁴ Traduzione mia: «Non è domanda di minor conto chi sono quelli che hanno fatto, nei *Septa*, Olimpo e Pan, Chirone con Achille, tanto più che la fama li giudica degni di una *satisdatio capitalis*».

⁴⁵ Cfr. CORSO, A. – MUGELLES, R. – ROSATI, G. (trad. e note), *Gaio Plinio Secondo. Storia naturale V. Mineralogia e storia dell'arte. Libri 33-37*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1988, p. 567 nt. 3.

